

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N. 815: tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale.

« ...gli illeciti ambientali, al pari di tutti gli illeciti, sono di competenza generica di tutti gli organi di polizia giudiziaria, non sussistendo alcuna competenza selettiva tale da determinare un'esclusività operativa di un organo di polizia giudiziaria (cfr. Cass. Pen. n. 10525/1991: "Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione"; confermata da Cass. Pen. n. 12075/2012).

In tal senso, nessun organo di polizia giudiziaria può essere considerato competente in via esclusiva per l'accertamento di alcuni illeciti ambientali; né alcun organo di polizia può ritenersi esonerato (totalmente o parzialmente) dal potere/dovere accertativo di alcuni illeciti ambientali.

Di fatto, può esservi una specializzazione di alcuni organi verso determinate tipologie di illeciti, ma ciò non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri illeciti (cfr. Cass. Pen. n. 1872/1991).»

Con riferimento a quanto disposto dal: *«comma 2 dell'art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che recita: "Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero".*

Ed invero, siffatta disposizione, pur nella sua infelice formulazione, non prescrive alcuna deroga alla richiamata regola generale secondo cui tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale »

«il potere di vigilanza amministrativa degli enti locali a tutela delle acque è riconosciuto pure dalla clausola di riserva espressa con cui si apre il ... comma 2 dell'art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". »

«È indubbio, ..., che la polizia municipale costituisca, a tutti gli effetti, un organo di polizia giudiziaria dotato di legale potere di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 13, l. n. 689/1981, con competenza estesa all'intero territorio comunale. »

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Franco Caroleo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *** del Ruolo Generale per l'anno 2017, all'esito della discussione all'udienza del 6.12.2018 e vertente

TRA

***, elettivamente domiciliato in ***, presso lo studio dell'avv. ***, che lo rappresenta e difende giusto mandato posto in calce al ricorso introduttivo.

OPPONENTE

E

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ***, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. *** dell'Avvocatura Regionale, in forza di procura generale prodotta in atti.

OPPOSTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

*** ha proposto opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. *** della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio Settore n. 2, notificatagli in data ***, per la violazione dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, sanzionata dall'art. 133, comma 2, dello stesso decreto, deducendo l'insussistenza della violazione accertata per incompetenza assoluta dell'organo che ha redatto il verbale di accertamento.

Costituitasi con memoria difensiva, la Regione Calabria ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

1. Con l'unico motivo di opposizione, *** ha sostenuto la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per *“incompetenza assoluta dell'organo che ha redatto il verbale di accertamento ovvero per violazione del comma 2 dell'art. 135 D.L.vo 152/2006, il quale attribuisce in via esclusiva ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza la funzione di controllo in materia di inquinamento idrico”* (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo).

La doglianza è priva di pregio e deve essere respinta.

1.1. Ai sensi dell'art. 13, co. 1, legge n. 689/1981 *“Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere*

informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

Il successivo comma 4 della medesima disposizione prevede, poi, che *“All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.*

Dunque, la legge n. 689/1981 estende l’attività amministrativa di controllo anche alla polizia giudiziaria, affiancandola ai tradizionali organi amministrativi di controllo.

1.2. Per quanto riguarda le competenze in materia ambientale delle forze di polizia, si osserva che gli illeciti ambientali, al pari di tutti gli illeciti, sono di competenza generica di tutti gli organi di polizia giudiziaria, non sussistendo alcuna competenza selettiva tale da determinare un’esclusività operativa di un organo di polizia giudiziaria (cfr. Cass. Pen. n. 10525/1991: *“Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione”*; confermata da Cass. Pen. n. 12075/2012).

In tal senso, nessun organo di polizia giudiziaria può essere considerato competente in via *esclusiva* per l’accertamento di alcuni illeciti ambientali; né alcun organo di polizia può ritenersi esonerato (totalmente o parzialmente) dal potere/dovere accertativo di alcuni illeciti ambientali.

Di fatto, può esservi una specializzazione di alcuni organi verso determinate tipologie di illeciti, ma ciò non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri illeciti (cfr. Cass. Pen. n. 1872/1991).

In questo contesto, come osservato da attenta dottrina, le previsioni legislative che affidano alcune attività di vigilanza o di investigazione a determinati organi di polizia assumono rilievo solamente alla stregua di espressioni di principi politici generali, non potendo per ciò solo impedire che altre forze di polizia operino in quel settore, salvo nel caso in cui si stabilisca una deroga espressa al disposto di cui al richiamato art. 13 l. n. 689/1981.

1.3. Orbene, sembra rientrare tra queste norme meramente programmatiche il comma 2 dell’art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che recita: *“Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero”.*

Ed invero, siffatta disposizione, pur nella sua infelice formulazione, non prescrive alcuna deroga alla richiamata regola generale secondo cui tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per ogni illecito ambientale.

Sicché, la specifica indicazione del Comando carabinieri tutela ambiente, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato si rivela quanto mai fuorviante e, comunque, di per sé sola non vale ad estromettere le altre forze di polizia dall’attività di vigilanza relativa agli illeciti ambientali tipizzati nel d.lgs. n. 152/2006.

1.4. Del resto, il potere di vigilanza amministrativa degli enti locali a tutela delle acque è riconosciuto pure dalla clausola di riserva espressa con cui si apre il citato comma 2 dell’art. 135 d.lgs. n. 152/2006, che fa salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

recante il “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”.

Ora, in materia di inquinamento idrico, l’art. 81 d.lgs. n. 112/1998 conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nella Sezione III, tra cui non è annoverata la funzione di accertamento degli illeciti amministrativi.

Inoltre, l’art. 89, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 112/1998, conferisce alle regioni e agli enti locali, in particolare, le funzioni relative “*alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*”.

È lo stesso art. 135 d.lgs. n. 152/2006, quindi, che ammette il coinvolgimento degli organi di polizia municipale (quale corpo di polizia di diretta promanazione comunale) nell’attività accertativa degli illeciti ambientali.

1.5. Con specifico riferimento alla polizia locale, va pure rammentato che:

- ai sensi dell’art. 57, co. 2, c.p.p., le guardie delle province e dei comuni sono *agenti di polizia giudiziaria “quando sono in servizio nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”*;
- ai sensi dell’art. 5 l. n. 65/1986, “*Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo*”.

È indubbio, dunque, che la polizia municipale costituisca, a tutti gli effetti, un organo di polizia giudiziaria dotato di legale potere di accertamento delle violazioni amministrative ex art. 13, l. n. 689/1981, con competenza estesa all’intero territorio comunale.

1.6. Infine, neppure le argomentazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 246/2009 paiono suggerire un’interpretazione differente da quella sin qui proposta.

Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con la decisione n. 246/2009 la Corte Costituzionale si è limitata ad evidenziare che l’art. 135, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non attiene alla materia della polizia amministrativa locale, “*ma si limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, senza privare delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale*”.

Quindi, la Corte Costituzionale ha solo ribadito che il comma 2 dell’art. 135 non ha fatto altro che affidare (in via di principio) specifiche attività di sorveglianza e accertamento a determinate forze dell’ordine, ma non ha in alcun modo inciso sulle competenze ordinarie spettanti agli organi di polizia amministrativa locale (tra cui, come si è già precisato, rientra anche il controllo sugli illeciti ambientali).

1.7. In conclusione, il ricorso è infondato e l’opposizione va rigettata.

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l’opposizione;
-

- condanna l'opponente al pagamento, al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che determina in euro 1.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso *ex art. 2 D.M. n. 55/2014*.

Paola, 06.12.2018

Il Giudice
Franco Caroleo
